



**José Antonio Rodriguez Garcia**

(titolare di Diritto ecclesiastico dello Stato nella Facoltà di Scienze giuridiche e sociali della Università Rey Juan Carlos di Madrid)

## **Laicità, interculturalità e “meticciato costituzionale democratico” in Spagna**

**SOMMARIO: 1. Pluralismo culturale e laicità - 2 Interculturalità - 3. Strumenti al servizio dell'interculturalità: l'educazione interculturale e il contratto di cittadinanza e integrazione.**

### **1 - Pluralismo culturale e laicità**

La società spagnola si è convertita in una società multiculturale. È un fatto<sup>1</sup>. Altra questione è l'analisi delle diverse risposte che gli ordinamenti giuridici danno a questo fatto. Per questa analisi partiamo dal principio del pluralismo (articolo 1 comma 1 della Costituzione spagnola del 1978) e dalla sua relazione con il principio di laicità (articolo 16 comma 3 della Costituzione spagnola) nella sua dimensione di neutralità.

Il pluralismo appare nel Testo costituzionale nell'articolo 1 comma 1 della Costituzione spagnola come uno dei valori superiori dell'ordinamento giuridico, nonostante si riferisca al solo pluralismo politico. Ovviamente si è interpretato questo principio in modo più estensivo. Questo valore includerebbe non solo l'ambito politico ma anche quello sociale religioso e culturale<sup>2</sup>. Il pluralismo è l'unica cornice

---

<sup>1</sup> Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Statistica (INE), nel 1996, il numero degli stranieri in Spagna erano 542.314 e, un tasso del 1,37% della popolazione. Di queste 290.809 erano stranieri provenienti da 14 paesi della Comunità europea (vale a dire, 53,62% del totale degli stranieri). Originari del Marocco erano 81.468 e, America centrale e meridionale erano 94.499 (essendo la maggior parte con il gruppo di argentini 19.406). Nel gennaio 2006, il numero di iscritti stranieri ammontano a 3.884.573, che rappresenta un tasso di 8,74% della popolazione totale. Nel gennaio 2009, la cifra era di 5.598.691 stranieri, che rappresenta una percentuale del 12% (Romania: 796.576; Marocco: 710.410; Ecuador: 413.715; Italia: 174.912). E, stranieri che sono stati nazionalizzato spagnolo, a tale data, 1.037.663.

<sup>2</sup> Sul pluralismo come un valore superiore dell'ordinamento giuridico spagnolo, v. **G. PESES-BARBA**: *Los valores superiores*, Tecnos, Madrid, 1984, pp. 163-169. Sul pluralismo e la sua connessione con la libertà di ideologia (articolo 16 comma 1 Costituzione spagnola), in modo che il termine "il pluralismo politico" (articolo 1 comma 1 Costituzione spagnola) deve essere inteso come il pluralismo ideologico; v.



adeguata per la formazione e lo sviluppo della persona e della sua identità, in libertà, tanto nella sua dimensione individuale come nella collettiva<sup>3</sup>. Il pluralismo è un valore compreso nel concetto di libertà<sup>4</sup>. Si può scegliere solamente se esistono varie alternative e la formazione libera della coscienza è possibile solamente se prima della scelta è possibile l'esame imparziale di diverse opzioni; da ciò si deduce l'importanza del pluralismo nell'ambito educativo e d'informazione<sup>5</sup>. Il pluralismo è il risultato obbligato del rispetto che esige la libertà di coscienza di tutte le persone. In ogni caso il rispetto verso il pluralismo è un'esigenza del rispetto verso il principio di uguaglianza<sup>6</sup>.

Un sistema pluralismo è quello che valorizza positivamente e protegge la stessa pluralità ideologica considerandola come un elemento che arricchisce e che rende possibile o facilita l'esercizio delle libertà. Il pluralismo ideologico costituisce prima di tutto una conseguenza o il risultato dell'esercizio della libertà<sup>7</sup>.

Il pluralismo religioso è un elemento che rende possibile l'esistenza della libertà di religione; da qui il fatto che lo stato spagnolo debba "proteggere e garantire il pluralismo religioso di modo che possano coesistere confessioni e credenze diverse senza situazioni di privilegio"<sup>8</sup>.

D'altra parte è necessario avvertire che gli ordinamenti giuridici europei così come in quello americano e canadese, tanto la giurisprudenza come la dottrina stanno aggiungendo al pluralismo ideologico e al pluralismo religioso un nuovo centro di attenzione e preoccupazione: il pluralismo culturale o multiculturalità e lo statuto giuridico delle minoranze<sup>9</sup>.

---

Sentenza della Corte costituzionale spagnola 20/1990 del 15 febbraio (fondamento giuridico n. 4).

<sup>3</sup> Cfr. **D. LLAMAZARES FERNÁNDEZ**: *Derecho de la libertad de conciencia. I. Libertad de conciencia y laicidad*, Civitas, 2007, 3<sup>a</sup> edizione, p. 352.

<sup>4</sup> Cfr. **G. PESES BARBA**: *Los valores superiores*, cit., p. 163.

<sup>5</sup> Cfr. **D. LLAMAZARES FERNÁNDEZ**: *Derecho de la libertad de conciencia*, I., cit., 3<sup>a</sup> edizione, 2007, pp. 352-353.

<sup>6</sup> Cfr. **L. PRIETO SANCHIS**: "Principios constitucionales del Derecho Eclesiástico Español", in **I. C. IBÁN; L. PRIETO SANCHIS; A. MOTILLA**: *Curso de Derecho Eclesiástico*, Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, Madrid, 1991, p. 198.

<sup>7</sup> Cfr. **L. PRIETO SANCHIS**: "Principios constitucionales del Derecho Eclesiástico Español", cit., p. 196.

<sup>8</sup> V. J. A. SOUTO PAZ: *Derecho Eclesiástico del Estado. El derecho de la libertad de ideas y creencias*, Marcial Pons, Madrid, 1992, p. 86.

<sup>9</sup> Cfr. **D. LLAMAZARES FERNÁNDEZ**: *Derecho de la libertad de conciencia*. I...., cit., p. 163.



Si chiama pluralismo culturale (multiculturalismo) la possibilità di organizzare istituzionalmente la diversità delle identità emanate dall'eterogeneità alla quale sembrano ispirate le società democratiche, tra gli altri fattori, a causa dell'immigrazione<sup>10</sup>. Nonostante il multiculturalismo (inteso come una manifestazione della diversità, del pluralismo culturale e della presenza nella stessa società di differenti gruppi culturali) non è una condizione particolare delle società moderne, è la condizione morale di tutta la cultura<sup>11</sup>. Il pluralismo culturale comprende anche una volontà di riconoscimento della differenza<sup>12</sup>. Continuando in questa direzione nell'articolo 82 della Carta dei diritti fondamentale dell'Unione europea<sup>13</sup> si riconosce che: "L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica."

Il termine "multiculturalismo" esprime una posizione favorevole al pluralismo culturale e ai modelli di integrazione sociale e di gestione politica che perseguano la sua attuazione (misure di discriminazione positiva). I principi di tolleranza<sup>14</sup> e rispetto sarebbero allora essenziali per la struttura normativa del multiculturalismo; come conseguenza del fatto che costituiscono un unico principio. La sua istituzionalizzazione corrisponde sul versante giuridico all'ambito dei diritti dei cittadini e la sua messa in pratica ai programmi di politiche pubbliche del Welfare. Alcuni di questi programmi sociali, ispirati al multiculturalismo alludono all'educazione nella complessità culturale propria di ogni paese con il fine di infondere ai suoi cittadini lo *spíritu cívico della convivencia*. Altri programmi sono relazionati alla gestione delle relazioni razziali e al pluralismo linguistico, con l'integrazione degli immigrati nei paesi di accoglienza e con i diritti delle minoranze etniche in generale<sup>15</sup>.

D'altra parte, tra i diritti collettivi che reclamano le minoranze (anche le minoranze religiose formate da immigrati) si trova il diritto a

<sup>10</sup> Cfr. F. COLOM: *Razones de identidad, pluralismo cultural e integración política*, Anthropos, Barcelona, 1998, p. 11.

<sup>11</sup> Cfr. E. LAMO DE ESPINOSA: "Fronteras culturales", in *Culturas, Estados, ciudadanos. Una aproximación al multiculturalismo en Europa*, Alianza editorial, Madrid, 1995, p. 20.

<sup>12</sup> Cfr. F. COLOM: cit., p. 139.

<sup>13</sup> Proclamata dal Consiglio europeo a Nizza il 8-10 dicembre 2001 e di cui all'articolo 6 del Trattato sull'Unione Europea, secondo la versione modificata dal Trattato di Lisbona modifica il Trattato sull'Unione europea e Trattato che istituisce la Comunità europea (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. C 306 del 17 dicembre 2007).

<sup>14</sup> Cfr. L. M. CUBILLAS RECIO: "Sobre la tolerancia", in *Estudios jurídicos en homenaje al profesor Vidal Guitarte*, Diputació de Castelló, 1999, vol. I, p. 275-282.

<sup>15</sup> Cfr. F. COLOM: cit., p. 105.



uno statuto speciale che garantisca la sua autonomia interna e la conservazione dei propri segni di identità attraverso leggi, incluso di vigenza personale (statuto personale). Conseguentemente, la protezione dell'identità personale si determina attraverso il riconoscimento del diritto di libertà religiosa senza che la rivendicazione esasperata dell'identità culturale dia luogo al fanatismo. Gli ordinamenti giuridici se vogliono prevenire la contraddizione tra norma giuridica e di coscienza, riducendolo il più possibile, dovrebbero cercare l'armonizzazione dei principi di unità e pluralismo degli ordinamenti politici (ordinamento statale e ordinamenti derivati, in questo caso, confessionali) disegnando sfere di autonomia, specialmente per le diverse minoranze. Ciò comprende il riconoscimento, dentro l'ordinamento giuridico, di una pluralità di statuti personali che rispondano alle necessità delle diverse identità culturali, istituzionalizzando le loro vie di realizzazione così come esige il principio di uguaglianza. L'ordinamento giuridico spagnolo è sviluppato in questo settore, attraverso intese con diverse confessioni religiose (evangelica, giudea, musulmana)<sup>16</sup> e, con norme in materia di statuto personale dello straniero di cui agli articoli da 8 a 12 del Codice civile spagnolo. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del Codice civile: "In nessun caso si applica la legge straniera se contraria all'ordine pubblico". Il modello scelto nel sistema giuridico spagnolo in conformità con l'articolo 1 comma 3 della Legge organica n. 4 /2000 del 11 gennaio, sui diritti e le libertà degli stranieri in Spagna e la loro integrazione sociale<sup>17</sup> (di seguito, la Legge sugli stranieri) è il modello di integrazione. Pertanto, non vi è un modello che libera i gruppi coinvolti nei meccanismi di integrazione e, di conseguenza, non vi è alcun riconoscimento di un modello multiculturale di statuto personale, come, per esempio, in Israele o in alcune comunità religiose negli Stati Uniti<sup>18</sup>. In altre parole "il modello di integrazione non deve farci separare il gruppo di minoranza dalla società, ma partecipare ad essa, così da rendere più plurale questa società e più plurali gli stessi gruppi di immigrati"<sup>19</sup>.

---

<sup>16</sup> V. D. LLAMAZARES FERNÁNDEZ: *Derecho de la libertad de conciencia. I...*, cit., p. 409.

<sup>17</sup> Modificata dalla Legge organica 8/2000 del 22 dicembre, la Legge Organica 11/2003 del 29 settembre e dalla Legge Organica 14/2003 del 20 novembre.

<sup>18</sup> V. Sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti *Wisconsin v. Yoder* 406 US 205 (1970) sulla Amish.

<sup>19</sup> V. M. SALGUERO: "En torno a la idea de neutralidad en los centros educativos", in *Multiculturalidad y laicidad*, LETE, 2004, p. 82.



Inoltre, le obiezioni di coscienza sono un ottimo metodo di garantire il pluralismo e la tutela delle minoranze<sup>20</sup>. Un modo per reagire è limitata a disobbedire alla legge, a denunciare l'ingiustizia e per forza di riforma, accettando le conseguenze sanzionatorie che incorpora questa decisione. La disobbedienza civile è un'altra forma straordinaria di protezione delle minoranze (ma anche delle maggioranze, quando le minoranze attentino al potere sovvertendo i principi democratici come ad esempio il sistema dell'apartheid sudafricana)<sup>21</sup>. In definitiva tanto maggiore è il grado delle minoranze tanto più vicini ci troviamo di fronte a una democrazia avanzata. Affermazione che non può dimenticare il rispetto alla dignità umana e ai diritti inerenti alla persona (articolo 10 comma 1 della Costituzione spagnola) come garanzia di fronte ai diritti del gruppo.

La declamazione dei diritti collettivi identitari pone problemi in relazione ai diritti individuali che possono essere esercitati dai membri delle confessioni religiose per esempio. Una persona può possedere varie identità assumerle come proprie, non solo nella vita privata ma anche proiettarle nella sfera pubblica. Queste multiple identità che coincidono, coesistono o si interpongono (in forma gerarchizzata o non) riflettono la loro identità personale e il libero sviluppo della loro personalità. In queste condizioni, lo stato è davvero nelle condizioni di difendere le identità del gruppo o deve garantire la poliedrica personalità di ognuno dei suoi cittadini. In definitiva quale deve essere la funzione dei poteri pubblici? La protezione dell'identità dei gruppi, affinché non spariscano e così garantire il pluralismo culturale, oppure deve essere garante della diversità democratica dell'interculturalità? La seconda risposta è, secondo la nostra opinione, quella corretta<sup>22</sup>.

D'altra parte uno stato pluralista deve far fronte alle esigenze del principio di uguaglianza e a quelle del riconoscimento dei diritti delle minoranze; di conseguenza deve accettare la differenza come un elemento che arricchisce e non come una minaccia<sup>23</sup>.

---

<sup>20</sup> V. E. FERNÁNDEZ: *"Identidad y diferencias en la Europa democrática: la protección jurídica de las minorías"*, in *Sistema*, n° 106, 1992, p. 79.

<sup>21</sup> V. G. PESES BARBA: *"Desobediencia civil y objeción de conciencia"*, in *Anuario de Derechos Humanos*, n° 5, 1988-1989, p. 16; D. LLAMAZARES FERNÁNDEZ: *Derecho de la libertad de conciencia. I...*, cit., p. 356.

<sup>22</sup> V. J. A. RODRÍGUEZ GARCÍA: *"La protección jurídica de las minorías culturales en el Derecho Comunitario"*, in *Revista Europea de Derechos Fundamentales*, n° 5, 2005, p. 114-115.

<sup>23</sup> Cfr. C. SOLE: *"La educación intercultural"*, in *Culturas, Estados, ciudadanos*, Madrid, Alianza editorial, 1995, p. 257.



Una volta che abbiamo studiato il principio del pluralismo è conveniente analizzare la sua relazione con il principio di laicità e, soprattutto con il principio di neutralità, come parte della prima.

La Corte costituzionale spagnola ha segnalato che l'articolo 16 comma 3 della Costituzione spagnola ("Nessuna confessione avrà carattere statale") formula una dichiarazione di neutralità in questo ambito<sup>24</sup>. La neutralità implica che lo Stato sia imparziale rispetto alle convinzioni e credenze dei suoi cittadini<sup>25</sup>. Per lo Stato deve essere uguale se i suoi cittadini siano credenti o no, se appartengano ad una confessione religiosa o ad un'altra; se così non fosse si violerebbe il principio di uguaglianza, dando luogo alla divisione dei cittadini in varie categorie a seconda delle loro credenze<sup>26</sup>. Cioè, si potrebbe trattamento discriminatorio che porterebbe inevitabilmente alla coercizione e costrizione, seppure indirettamente, la libertà di coscienza<sup>27</sup>. Lo Stato è obbligato a dare esattamente lo stesso trattamento a coloro che hanno credenze e idee religiose, così come a chi non le ha<sup>28</sup>. La neutralità religiosa dello stato è inoltre una conseguenza obbligata della depersonalizzazione dello stato che non può essere soggetto credente<sup>29</sup>. La non confessionalità si esprime in

---

<sup>24</sup> Cfr. la Sentenza della Corte Costituzionale 46/2001, del 15 febbraio, i fondamenti giuridici n. 4 e 7. In quest'ultimo fondamento giuridico è esplicitamente dichiarato: "a) una parte, che deriva dalla stessa articolo 16 Costituzione spagnola, in virtù del quale lo Stato e le autorità pubbliche devono adottare per l'atteggiamento religioso di astensione o la neutralità, con il mandato che non è stato confessionale, contenuta nel paragrafo 3, primo comma, del questa disposizione costituzionale".

<sup>25</sup> Cfr. **D. LLAMAZARES FERNÁNDEZ**: *Derecho de la libertad de conciencia*. I., cit., p. 360 e, la Sentenza della Corte Costituzionale 177/1996, del 11 novembre, fondamento giuridico, n. 9, *in fine*.

<sup>26</sup> Cfr. **D. LLAMAZARES FERNÁNDEZ**: *Derecho de la libertad de conciencia*. I., cit., p. 361.

<sup>27</sup> *Ibidem*, p. 360.

<sup>28</sup> Cfr. **D. LLAMAZARES FERNÁNDEZ**: *Derecho de la libertad de conciencia*. I., cit., p. 361, **J. A. SOUTO PAZ**: *Derecho eclesiástico del Estado*, Marcial Pons, cit., p. 86; **L. PRIETO SANCHIS**: "Principios constitucionales del Derecho Eclesiástico español", cit., p. 204-205. In ogni caso, occorre ricordare che la Corte costituzionale ha affermato che "in un ordinamento giuridico basato sul pluralismo politico, ideologico e la libertà religiosa degli individui e l'acconfessionalità dello Stato, tutte le istituzioni pubbliche devono essere, infatti, *ideologicamente neutrale*", nella Sentenza della Corte costituzionale 5/ 1981 del 13 febbraio, fondamento giuridico, n. 9.

<sup>29</sup> Cfr. **D. LLAMAZARES FERNÁNDEZ**: *Derecho de la libertad de conciencia*. I., cit., p. 361, **L. PRIETO SANCHIS**: "Principios constitucionales del Derecho Eclesiástico español", cit., p. 204.



“difesa del pluralismo delle credenze esistenti nella società spagnola e come garanzia della libertà religiosa”<sup>30</sup>.

Il concetto di *laicità*<sup>31</sup> significa neutralità e separazione dello Stato di fronte al pluralismo religioso. Il termine laicità amplia il suo significato allorché lo si concepisca come neutralità di fronte al pluralismo ideologico per la stessa ragione: la garanzia di uguaglianza tra tutti i cittadini al di là di ciascuna convinzione<sup>32</sup>. Ovviamente la neutralità non ha lo stesso ruolo in relazione con la neutralità religiosa e ideologica.

Nel primo caso lo Stato non ha credenze religiose non essendo soggetto di fede e di conseguenza il suo comportamento deve essere di neutralità totale in questo ambito. Nel secondo caso lo Stato parte da una posizione di difesa rispetto ai diritti umani davanti ai quali lo Stato non può rimanere neutrale. Di conseguenza, lo Stato neutrale ideologicamente trova il suo limite nella protezione di questi principi democratici fondamentali, direttamente derivati dai diritti inerenti alla persona.

La laicità significa anche neutralità dello stato di fronte al fenomeno della multiculturalità che non è una nuova versione di pluralismo ideologico. Il pluralismo ideologico in quanto tale è un valore iniziale del sistema democratico e di conseguenza lo Stato deve non solo difenderlo ma anche incentivarlo. Non accade lo stesso con il pluralismo culturale costituito da elementi di origine etnica, linguistica o religiosa<sup>33</sup>.

Lo Stato non dovrebbe interferire nell'ambito culturale e nemmeno dovrebbe incentivare o inibire la preservazione di una cultura determinata. Dovrebbe essere assolutamente neutrale nell'ambito culturale. Ovviamente le decisioni governative sulla lingua, le frontiere interne, le festività pubbliche e i simboli dello Stato, implicano inevitabilmente il riconoscimento e l'appoggio delle necessità e delle identità di determinati gruppi etnici religiosi e nazionali. Come

---

<sup>30</sup> V. Sentenza della Corte Costituzionale 340/1993, il fondamento giuridico n. 4, D, par. 2.

<sup>31</sup> Sul'origine del termine "laicità", v. J. A. RODRÍGUEZ GARCÍA y F. AMÉRIGO CUERVO-ARANGO: "Algunos elementos de formación del Estado laico francés como reacción defensiva contra la Iglesia católica", in *Miedo y religión*, Ediciones Orto, 2002, p. 51 ss..

<sup>32</sup> V. J. DE LUCAS: "La inmigración islámica: de nuevo religión y política en las sociedades multiculturales europeas", in *Laicidad y Libertades. Escritos Jurídicos*, n° 2, dicembre, 2002, p. 226.

<sup>33</sup> V. D. LLAMAZARES FERNÁNDEZ: *Derecho de la libertad de conciencia*, I, cit., p. 185-186.



conseguenza si dimostra che l'analogia tra cultura e religione in relazione con l'applicazione del principio di neutralità è sbagliato<sup>34</sup>.

Infine, lo Stato deve essere neutrale anche nel pluralismo etico. Lo stato non si identifica con nessuna etica concreta, solamente con il minimo comun denominatore etico consacrato dalla costituzione, il quale viene a identificarsi con i diritti fondamentali e le norme di convivenza democratica. Questo minimo comune si deve essere incentivato positivamente dai poteri pubblici<sup>35</sup>. Ogni Stato, incluso lo stato democratico e laico, confida in una base filosofica etica ed ideologica<sup>36</sup>.

Come si è detto, si possono provocare conflitti tra gli elementi culturali perché sono percepiti come autentici segni di identità personale o di gruppo, da una parte, e tra i diritti umani i cui valori formano parte dell'ordinamento giuridico spagnolo, dall'altro<sup>37</sup>. Hanno suggerito che il limite assoluto per la tutela e il riconoscimento della multiculturalità nell'ordinamento giuridico è la dignità della persona umana<sup>38</sup>. Seguendo la Corte costituzionale spagnola: "la dignità deve permanere inalterata qualsiasi sia la situazione in cui la persona si trovi (...) costituendo di conseguenza un *minimun* invulnerabile che ogni statuto giuridico deve assicurare, di modo che, siano le limitazioni che si impongano nell'attuazione dei diritti individuali le une o le altre, non sia un disvalore per la stima che in quanto essere umano merita la persona"<sup>39</sup>.

## 2 - Interculturalità

<sup>34</sup> V. W. KYMLICKA: cit., p. 152, 156, 157 y 160.

<sup>35</sup> Cfr. G. PESES BARBA: *Derechos fundamentales*, Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 1986, p. 114; Sentenza 62/1982 della Corte costituzionale, il fondamento giuridico n. 3 e, infine, J. A. RODRÍGUEZ GARCÍA; P. C. PARDO PRIETO: "La moral pública como límite de la libertad ideológica y religiosa. Estudio jurisprudencial", in *La libertad religiosa y de conciencia ante la justicia constitucional. Actas del VIII Congreso Internacional del Derecho Eclesiástico del Estado, Granada, 13-16 maggio 1997*, Comares, Granada, 1998, p. 743-759.

<sup>36</sup> Cfr. D. Ch. DEBBASCH: "Prefazione" al libro *Liberté de conscience des agents publics et laïcité*, a cura di P. LANGERON, Economica, 1986.

<sup>37</sup> Cfr. D. LLAMAZARES FERNÁNDEZ: *Derecho de la libertad de conciencia*. I., cit., 2002, pp. 175-180 e pp. 312-313.

<sup>38</sup> V. R. BOTTA: "Las relaciones entre el Estado y las confesiones religiosas minoritarias: los derechos religiosos de los inmigrantes", in *Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado*, vol. XIV, 1998, p. 80.

<sup>39</sup> V. Sentenza della Corte Costituzionale 120/1990, il fondamento giuridico n. 4 e, v. E. FERNÁNDEZ GARCÍA: *Dignidad humana y ciudadanía cosmopolita*, Madrid, Dykinson, 2001, pp. 26 e ss.



Una soluzione alla multiculturalità (esistenza di diverse culture in uno stesso territorio) è all'interculturalità (relazione dialogica tra culture<sup>40</sup>) concepito come dialogo su uno stesso piano di uguaglianza (dal punto di vista formale<sup>41</sup>); sopra la base del rispetto mutuo e della sopravvivenza del vincolo di solidarietà arricchendosi mutuamente e superando sia la situazione di conflitto sia quella di mera consistenza<sup>42</sup>. Si è definita società interculturale “quella in cui, come conseguenza del pluralismo, si relazionano in libertà culture diverse, mantenendo e potenziando le loro caratteristiche proprie allorché si rispettano e accettano le altre, mentre si creano e si stabiliscono basi di convivenza e ragione dei valori che tutte quelle riconoscono e assumono simultaneamente come proprie o comuni. Dunque, da una prospettiva personale, interrogarsi a causa della relazione tra culture, tra parametri di una società democratica e di un vero stato di diritto, non può avere altro significato che quello della ricerca della pienezza e dello sviluppo armonico della persona nella sua dimensione individuale, sociale e politica”<sup>43</sup>. L'ordinamento giuridico spagnolo ha recepito questo concetto di interculturalità. Essa si riferisce a **“la presenza e interazione equitativa di diverse culture e la possibilità di generare espressioni culturali condivise, acquisite attraverso il dialogo e un atteggiamento di rispetto mutuo”**<sup>44</sup>.

La garanzia del fatto che la multiculturalità si orienti verso l'interculturalità è che la prima sia guidata da valori etici universali (valori comuni<sup>45</sup>) e si producano nuovi “meticciati” dei valori

<sup>40</sup> Altrettanto importante è il dialogo culturale e interculturale, imparare a vivere insieme in armonia, che la Unione Europea ha dichiarato il 2008 "Anno europeo del dialogo interculturale", v. Decisione n. 1983/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 412 del 30 dicembre 2006.

<sup>41</sup> Questo principio è sancito dall'articolo 2 comma 3 della Convenzione sulla protezione e la tutela della diversità delle espressioni culturali dell'Unesco, 20 ottobre 2005 (Boletín Oficial del Estado, del 12 febbraio 2007).

<sup>42</sup> Cfr. **D. LLAMAZARES FERNÁNDEZ**: *Derecho de la libertad de conciencia. Libertad de conciencia, identidad personal y solidaridad. II*, Civitas, 2007, p. 757.

<sup>43</sup> V. A. CALVO ESPIGA: “Tolerancia, multiculturalismo y democracia: límites de un problema”, in *Laicidad y Libertades. Escritos Jurídicos*, nº 3, 2003, p. 81.

<sup>44</sup> V. Articolo 4 comma 8 della Convenzione sulla protezione e la tutela della diversità delle espressioni culturali dell'UNESCO, 20 ottobre 2005 (Boletín Oficial del Estado del 12 febbraio 2007).

<sup>45</sup> V. **M. LEMA TOME**: *Laicidad e integración de los inmigrantes*, Marcial Pons, 2007, pp. 205 e segg.; **M. SALGUERO**: “En torno a la idea de neutralidad en los centros educativos”, in *Multiculturalidad y laicidad*, LETE, 2004, p. 83. **CASTRO** ha scritto: “da quel minimo, non negoziabili, lo Stato deve restare neutrale ai vari eventi culturali al



differenziali, sempre che tali valori non entrino in contraddizione con i valori etici universali<sup>46</sup> (valori comuni<sup>47</sup>). È qui dove collociamo il parametro che denominiamo *“meticciato costituzionale democratico”*. “Democratico” inteso come procedimento dove si esprimono i diritti di comunicazione di partecipazione (dialogo interculturale). “Costituzionale” per intendere la costituzione come autentica cornice del dialogo interculturale come è indicato da Haberle con le seguenti parole: “Le costituzioni di lettera viva, intendendo per lettera viva ciò il cui risultato è opera di tutti gli interpreti della società, sono nel loro significato e nella loro forma espressione e strumento mediatore della cultura, cornice riproduttiva di recezioni culturali, e deposito di future configurazioni culturali, d’esperienza e di sapere”<sup>48</sup>.

In questo senso, verrebbe a essere inteso come “fusione culturale” all’interno della cornice costituzionale e come arricchimento permanente del sistema democratico. Questo “meticciato” deve avere come meta il conseguimento di una società democratica avanzata come dice il preambolo della Costituzione spagnola. Infine, crediamo che sia la risposta più congrua per risolvere i conflitti che sollevano le minoranze religiose nell’ordinamento giuridico spagnolo<sup>49</sup>.

## **Strumenti al servizio dell’interculturalità: l’educazione interculturale e il contratto di cittadinanza e integrazione**

---

fine di garantire il suo sviluppo”, v. A. CASTRO JOVER: *“Inmigración, pluralismo religioso-cultural y educación”*, in *Laicidad y Libertades. Escritos Jurídicos*, n° 2, dicembre, 2002, p. 94. Tra questi valori comuni non è la religione.

<sup>46</sup> Sui valori e diritti costituzionali di valore universale in Italia, in connessione con la “Carta dei valori della cittadinanza e di integrazione”, v. C. CARDIA: *“Carta dei Valori multiculturale e alla prova della Costituzione”*, in *Stato, Chiesa e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), dicembre 2008, p. 5.

<sup>47</sup> V. Articolo 3 comma 2 della Legge organica 4/2000, gennaio 11, sui diritti e le libertà degli stranieri in Spagna e la loro integrazione sociale, prevede che “Le norme relative ai diritti fondamentali degli stranieri deve essere interpretato in conformità con la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e con i trattati e gli accordi internazionali in vigore alla stessa soggetti in Spagna, ma non possono pretendere la professione di fede religiosa o culturale o convinzioni ideologiche di segno diverso per giustificare l’esecuzione di atti o comportamenti contrari ad essi”. Cfr. R. COBO: *“Multiculturalismo, democracia paritaria y participación política”*, in *Política y Sociedad*, n° 32, settembre-dicembre, 1999, p. 57.

<sup>48</sup> V. P. HABERLE in *Teoría de la Constitución como ciencia de la cultura*, Madrid, Tecnos, 2000, pp. 34 e 35.

<sup>49</sup> Alla Conferenza mondiale UNESCO, 6 agosto 1982, tenutasi in Messico, ha dichiarato: “Tutte le culture sono parte del patrimonio comune dell’umanità. *L’identità culturale di un popolo è rinnovata e arricchita in contatto con le tradizioni e dei valori degli altri popoli. La cultura è il dialogo, lo scambio di idee e di esperienze, di apprezzare altri valori e le tradizioni in isolamento si esaurisce morire*”.



Giunti a questo punto, partiamo dalla concezione dell'integrazione degli immigrati, inteso come un processo bidirezionale, di adattamento mutuo, come si è riconosciuto nei Principi basici comuni sull'integrazione, approvati dal Consiglio dei Ministri della Giustizia e dell'Interno dell'Unione europea (19 novembre 2004). Questo processo bidirezionale implica che gli immigrati debbano rispettare i valori comuni della società di accoglienza (per ciò un passo previo è che si conoscano, di qui l'importanza del diritto all'educazione e all'informazione come presupposto per la libera formazione della coscienza in questa materia). Allo stesso modo gli autoctoni (la società di accoglienza) devono rispettare (e, conoscere) i valori differenziali che non entrano in contraddizione con i valori comuni. Infine, è necessario la conoscenza dell'altro. Per rispettare l'altro bisogna conoscerlo (*nihil volitum, quin praecognitum*). Si deve produrre un'interazione e un dialogo mutuo tra la società di accoglienza e gli immigrati, tra le maggioranze e le minoranze. È pertanto un processo continuo che darà luogo alla formazione di nuovi valori comuni apportati dagli immigrati. Questo processo è quello che denominiamo "meticciato costituzionale democratico". Complementare a questo processo troviamo il concetto di "*patriottismo costituzionale*"<sup>50</sup>. In questo senso, Habermas ha scritto: "L'identità della comunità politica, che non deve vedersi colpita nella sua integrità, neanche dall'immigrazione, dipende in questo caso in primo luogo dai principi giuridici enunciati nella cultura politica e non in una particolare forma di vita etnico - culturale. Conformemente, dagli immigrati deve aspettarsi solamente la disponibilità a introdursi nella cultura politica del loro nuovo paese, senza necessità di abbandonare perciò la vita culturale da cui provengono"<sup>51</sup>.

In ogni caso, la risposta dello stato democratico e di diritto, di fronte ai valori differenziali che entrano in contraddizione con i valori comuni, non può essere né la neutralità né il relativismo<sup>52</sup> poiché non tutte le culture contengono apporti ugualmente validi per il benessere,

---

<sup>50</sup> Il termine "patriottismo costituzionale" è del giurista tedesco **DOLF STERNBERG**, nel maggio 1979, v. **J. C. VELASCO**: "*Patriotismo constitucional y republicanismo*", in *Claves de la Razón Práctica*, nº 125, 2002, pp. 33-40.

<sup>51</sup> **V. J. HABERMAS** "*Ciudadanía e identidad nacional*", in *Facticidad y Validez*, Trotta, 1998, p. 642.

<sup>52</sup> **V. E. FERNÁNDEZ GARCÍA**: cit., pp. 54-57; 66-67 e p. 72 e, **J. DE LUCAS**: *El desafío de las fronteras*, Temas de hoy, 1994, pp. 32-33.



la libertà e l'uguaglianza degli esseri umani<sup>53</sup>. Lo Stato non è assolutamente neutrale, in questo ambito, perché deve difendere i valori democratici e i diritti umani e conseguentemente deve necessariamente distinguere le pretese delle minoranze culturali che sono degne di protezione e di riconoscimento giuridico di quelle che non lo meritano<sup>54</sup>. In questo senso, l'esercizio pubblico della libertà religiosa è ciò che darà luogo ad alcuni conflitti con l'ordinamento giuridico e crediamo che la laicità (neutralità) sia quella che debba apportare le soluzioni<sup>55</sup>. Laicità, intesa come separazione e neutralità però, come abbiamo accennato, ma neutralità anche culturale oltre che religiosa e come corollario di questa neutralità l'interculturalità espressa, giuridicamente, come "meticciato costituzionale democratico". In altre parole, "la libertà religiosa mette alla prova la neutralità dello Stato"<sup>56</sup>.

Uno dei meccanismi più importanti per plasmare il principio di interculturalità è l'**educazione interculturale**. Questa costituirebbe una concezione di integrazione come processo graduale di inserimento, di accettazione e adattamento di norme e valori della società di accoglienza<sup>57</sup>. Ovviamente, i sistemi educativi, generalmente, non mutuano la necessità dell'educazione della popolazione autoctona davanti alla nuova realtà multiculturale<sup>58</sup>.

Il sistema educativo propone e garantisce i ricorsi, i diritti e le obbligazioni che permettono di relazionarsi liberamente su un piano di uguaglianza rispetto ai membri di una società. L'integrazione implica il diritto alla diversità e alla scelta della propria identità culturale e la obbligazione di accettare la differenza insieme alla coesistenza e interrelazione di elementi culturali diversi. Nella pratica, l'educazione

<sup>53</sup> V. J. DE LUCAS: "¿Elogio de Babel? Sobre las dificultades del Derecho frente al proyecto intercultural", in *Multiculturalismo y diferencia. Sujetos, nación, género*, in *Anales de la Cátedra de Francisco Suárez*, nº 31, 1994, p. 35.

<sup>54</sup> V. R. COBO: "Multiculturalismo, democracia paritaria y participación política", in *Política y Sociedad*, n. 32, settembre-dicembre, 1999, p. 54; N. FRASER: "Multiculturalidad y equidad entre los sexos", in *Revista de Occidente*, n.º 173, ottobre, 1995, p. 55.

<sup>55</sup> La Corte costituzionale spagnola ha dichiarato: "l'aspetto dei conflitti di legge a causa di credenze religiose non può essere una sorpresa per una società che proclama la libertà di credo e di culto per gli individui e le comunità così come la neutralità e la laicità dello Stato", Sentenza della Corte Costituzionale 154/2002 del 18 luglio (fondamento giuridico n. 7).

<sup>56</sup> V. J. HABERMAS: "La tolerancia religiosa como precursora de los derechos culturales", in *Entre naturalismo y religión*, Piados, 2006, p. 269.

<sup>57</sup> Cfr. C. SOLE: "La educación intercultural", in *Culturas, Estados, ciudadanos*, cit., p. 244.

<sup>58</sup> Cfr. C. SOLE: cit., p. 245.



interculturale, armonizza lo sviluppo della competenza *transculturale* tra i membri di una società (poter passare da un codice linguistico a un altro o da un codice culturale a un altro)<sup>59</sup>.

Questa competenza transculturale si esprime come un obiettivo nell'ambito educativo nella cosiddetta "Alleanza delle civiltà"<sup>60</sup>. All'interno di questa iniziativa internazionale si include la creazione di una Tavola culturale dove la cultura e l'educazione si considerino strumenti che facilitano il dialogo tra civiltà. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite lanciò l'iniziativa il 14 luglio 2005. Per dare impulso a questa iniziativa si creò un gruppo di alto livello che avrebbe elaborato un documento uniforme con raccomandazioni in questo ambito. Nel documento finale della Riunione mondiale del settembre 2005 nel suo punto 144 si legge: "Riaffermando la dichiarazione e il programma di azione su una cultura di pace, così come il programma mondiale per il dialogo tra civiltà e il suo programma di azione, approvato dall'Assemblea generale, e il valore delle differenti iniziative sul dialogo tra culture e civiltà, incluso il dialogo sulla cooperazione tra religioni, ci compromettiamo ad adottare misure per promuovere una cultura di pace e dialogo a livello locale, nazionale, regionale e internazionale, e chiediamo al segretario generale che studi la possibilità di migliorare i meccanismi di applicazione e dia seguito a questa iniziative. In questo senso, accogliamo anche con soddisfazione l'iniziativa dell'Alleanza delle Civiltà annunciata dal Segretario Generale il 14 luglio 2005".

Il documento informativo del Gruppo di alto livello si presentò ad Istanbul il 13 novembre del 2006. Tra i principi reggenti di questo documento si riconosce il pieno rispetto dei diritti umani, tra questi la libertà di culto ed espressione. Si definisce poi il principio di interculturalità nel seguente modo: "La diversità di civiltà e culture è un tratto basilare della società umana e una forza capace di dare impulso al progresso dell'uomo. Le civiltà e le culture riflettono la grande ricchezza e il legame dell'umanità; per loro propria natura si intersecano, interagiscono e evolvono in relazione le une con le altre. Non esiste una gerarchia di culture, dato che tutte hanno contribuito all'evoluzione dell'umanità. La storia è di fatto fondata su prestiti di mutua e costante fertilizzazione".

---

<sup>59</sup> Cfr. C. SOLE: cit., p. 245-246.

<sup>60</sup> Nel discorso del Presidente del Governo della Spagna, J. L. RODRÍGUEZ ZAPATERO, nel corso della discussione generale della 59<sup>a</sup> sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (settembre 2004) ha presentato una richiesta di un'Alleanza delle civiltà. In questa iniziativa è co-sponsorizzato dal Primo Ministro della Turchia, il signor ERDOGAN.



Come è per lo stesso documento, la presente analisi si centra nelle relazioni tra le società occidentali e mussulmane<sup>61</sup>. In questo documento si criticano le visioni e le interpretazioni islamiste che incitano alla violenza o non incentivano la piena uguaglianza di genere. Accolgono poi una serie di proposte concrete nell'ambito educativo come l'educazione civica per la pace; l'educazione globale e transculturale si accoglie espressamente: "I sistemi educativi, incluse le scuole religiose, devono insegnare agli studenti la comprensione e il rispetto per le diverse credenze, pratiche e culture religiose del mondo. Non sono solamente i cittadini e i leaders religiosi, ma tutta la società nel suo insieme coloro che necessitano di un livello di comprensione minimo delle tradizioni religiose diversi dalle loro". Infine si deve diffondere un'educazione globale, interculturale e di promozione dei diritti umani. Rispetto all'immigrazione si afferma che: "Lo sviluppo dei programmi di accoglimento che aiutino gli immigranti a comprendere meglio le norme giuridiche, i costumi e le vie di partecipazione nella società faciliterebbe in buona parte l'integrazione. Allo stesso modo sarebbe utile la creazione di un sistema multilingue che informi gli immigranti delle vicende legislative che interessano loro".

Questi documenti sono stati trasposti nell'ordinamento giuridico spagnolo per mezzo di una Ordinanza del Ministero della Presidenza (PRE/45/2008) con la quale si rende pubblico l'accordo dell'11 gennaio 2008 del Consiglio dei Ministri, grazie al quale si approva il Piano nazionale del regno di Spagna per l'Alleanza delle civiltà. Questa ordinanza accoglie una serie di misure direttamente riferite all'interculturalità. A titolo di esempio citiamo le seguenti:

- Il sistema educativo deve preparare la gioventù al rispetto dei diritti umani, ad apprezzare la diversità... impartire un'educazione di integrazione, civica e per la pace; globale e transculturale.
- Incentivazione dell'insegnamento dei principi e valori dell'alleanza di civiltà, nella cornice delle competenze basiche che deve acquisire ogni alunno alla fine della sua educazione obbligatoria e di una visione globalizzata e transculturale delle relazioni umane; recupero dei valori della formazione umanistica.
- Formazione più approfondita nell'ambito dell'insegnamento pre-universitario e universitario dei temi relazionati con la pluralità religiosa e culturale.

---

<sup>61</sup> Vi è stata la critica che copre solo i due "civiltà", che doveva comprendere tutti le civiltà, v. **S. RIORDAN**: "¿Alianza de Civilizaciones o "Alianza de los Civilizados"?", in *Real Instituto Elcano*, data: 20/04/2006.



•Corso di formazione dei corpi e forze di sicurezza dello Stato spagnolo su questioni relative alla diversità culturale, alla tolleranza e al rispetto dei diritti umani.

D'altra parte, conviene ricordare che l'obiettivo dell'educazione interculturale è l'integrazione senza assimilazione<sup>62</sup>, l'arricchimento reciproco tra le differenti culture e il rispetto tra uguali<sup>63</sup>. Non si educa unicamente nell'accettazione della differenza e della diversità, ma si instillano nuovi valori che tendano al rispetto mutuo e alla convivenza pacifica<sup>64</sup>; cioè risponderebbe a ciò che si è denominato "Educazione nei valori"<sup>65</sup>, tipica degli stati pluralisti. È in quest'ambito che si colloca la nuova materia del sistema educativo spagnolo denominata **"Educazione per la cittadinanza e per i diritti umani"**<sup>66</sup> che è una proposta tendente a quello che abbiamo chiamato in precedenza "meticciato costituzionale democratico".

Questa materia che è inclusa nella *Legge organica dell'educazione* (L.O. 2/2006) è una delle misure che consideriamo più interessanti e che ha come obiettivo il conseguimento di una piena integrazione degli immigranti. Di questa materia già esistente in alcuni paesi come Francia, Regno Unito e Belgio<sup>67</sup> è stata dichiarata l'importanza da vari organismi internazionali<sup>68</sup>.

Il Piano spagnolo per la cittadinanza e l'integrazione (2007) evidenzia la necessità di questo insegnamento "nella forma che renda

<sup>62</sup> Resta inteso che l'assimilazione culturale delle minoranze culturali stanno cercando di adattare o modificare il gruppo di maggioranza culturale. La maggioranza del gruppo dominante minoranze ad accettare ogni volta che assume la cultura della maggioranza.

<sup>63</sup> Cfr. C. SOLE: cit., p. 254.

<sup>64</sup> Cfr. C. SOLE: cit., p. 255.

<sup>65</sup> V. G. SUÁREZ PERTIERRA: *"Educación en valores y multiculturalidad"*, in *Interculturalidad y educación en Europa*, cit., p. 439.

<sup>66</sup> Per un dettagliato studio di questa materia, v. D. LLAMAZARES FERNÁNDEZ: *Educación para la ciudadanía democrática y objeción de conciencia*. Madrid, Cátedra de Laicidad y Libertades Públicas "Fernando de los Ríos", Instituto de Derechos Humanos "Bartolomé de las Casas", Universidad Carlos III de Madrid, Dykinson, 2008.

<sup>67</sup> Nella *Relazione finale della commissione belga di dialogo interreligioso* (2006) è considerato molto importante insegnare la storia della democrazia, della libertà, l'uguaglianza tra uomini e donne, i valori fondamentali della società belga. Allo stesso modo, il sistema educativo dovrebbe incoraggiare l'atteggiamento critico del religioso e laico, e deve includere l'educazione civica (pagg. 91 e 92).

<sup>68</sup> L'UNESCO e il Consiglio d'Europa ha proclamato il 2005 "Anno della cittadinanza attraverso l'istruzione", che serve a sottolineare l'importanza a livello internazionale nella formazione dei principi democratici e dei diritti umani. V. Articolo 26 comma 2 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e l'articolo 29 comma 1. b), c), d), della Convenzione sui diritti dell'infanzia.



possibile uno spazio per la riflessione, l'analisi e lo studio delle caratteristiche fondamentali e del funzionamento delle società democratiche e che prevenga il rifiuto di stereotipi discriminatori”<sup>69</sup>. Ciò implica la promozione dell'educazione civica interculturale e lo sviluppo del CREADE (Centro di ricorsi per l'azione educativa interculturale)<sup>70</sup>. Si è scritto: “Attraverso ciò una formazione globale nei diritti fissa un'accettabile cornice costituzionale di convivenza e in particolare permette una migliore e più attenta salvaguardia contro episodi di razzismo, xenofobia e lesione dei diritti degli immigranti la cui percezione dei diritti come la libertà religiosa, ideologica e il diritto all'integrità fisica e morale può provocare non poche questioni che esigono un trattamento sotto l'ordine costituzionale di riferimento nel quale convivono”<sup>71</sup>.

Nella proposta del Ministero dell'educazione nell'ottobre 2004 si alludeva per questa materia: “Ai diritti e alle libertà che garantiscono i regimi democratici, quelli relativi alla composizione delle liti, quello all'uguaglianza tra uomini e donne, la prevenzione della violenza contro queste ultime, la tolleranza dell'accettazione delle minoranze così come l'accettazione di culture diverse e l'immigrazione come fonte di arricchimento sociale e culturale”. Tra gli altri aspetti include: “Regole di convivenza dove si menziona la cittadinanza e la famiglia (uguaglianza e non discriminazione tra uomo e donna, storia della disuguaglianza, componenti fondamentali nella relazione tra uomo e donna, ecc...) la cittadinanza e il pluralismo religioso (educazione per la convivenza e storia delle religioni); l'educazione per la difesa, esercizio e sviluppo della libertà personale dove si menziona l'educazione per la convivenza con l'immigrato e la sua integrazione come cittadino; questi aspetti si concretizzano in ogni livello educativo”. Alla fine, secondo il preambolo della Legge organica 2/2006, si dice: “Il suo fine consiste nell'offerta a tutti gli studenti di uno spazio di riflessione, analisi e studio nel contesto delle caratteristiche fondamentali e del funzionamento del regime democratico dei principi e dei diritti stabiliti nella costituzione spagnola e nei trattati internazionali sui diritti umani, così come dei valori comuni che costituiscono il substrato della cittadinanza democratica in un contesto globale. Questa educazione, i cui contenuti non possono considerarsi in nessun caso alternativi o sostitutivi dell'insegnamento della religione, non entra in

<sup>69</sup> V. p. 145 del presente Piano.

<sup>70</sup> V. p. 149 y 150 del presente Piano.

<sup>71</sup> V. R. TUR AUSINA: “*Integración de inmigrantes y educación en derechos y principios constitucionales*”, in *Estudios sobre Derecho de Extranjería, Estudios sobre Derecho de Extranjería*, Madrid, Universidad Rey Juan Carlos, 2005, p. 663.



contraddizione con la pratica democratica che deve ispirare la vita scolastica e deve svilupparsi come parte dell'educazione nei valori con carattere trasversale a tutte le altre attività scolastiche. La nuova materia permetterà di approfondire alcuni aspetti della nostra vita in comune, contribuendo a formare i nuovi cittadini". L'articolo 2 della Legge organica 2/2006 nei scopi accoglie tra gli altri: "la formazione nel rispetto della pluralità linguistica e culturale della Spagna e dell'interculturalità come elemento che arricchisce la società", fine che si concretizza in ognuno dei livelli educativi e nell'impartizione di una materia specifica.<sup>72</sup> Riassumendo, questa materia risponderebbe a ciò che Haberle chiama "obiettivi educazionali" che devono formare parte in maniera vincolante del sistema scolastico<sup>73</sup>.

Questa materia "Educazione per la cittadinanza e dei diritti umani" ha un forte rifiuto da parte della Chiesa cattolica spagnola<sup>74</sup>, che si è articolato giuridicamente attraverso l'istituto dell'obiezione di coscienza a questa materia poiché si considera che questa materia sia uno strumento di indottrinamento da parte del Governo socialista. Il Tribunale Supremo spagnolo (sentenze 340, 341, 342 dell'11 febbraio 2009 del Tribunale Supremo sezione del contenzioso amministrativo) non ha riconosciuto il diritto all'obiezione di coscienza a questa materia basandosi sui seguenti argomenti:

- L'azione dello Stato in materia educativa include la diffusione e la trasmissione (ma anche la promozione) dei valori che

---

<sup>72</sup> V. Educazione primaria: l'articolo 17 a), della Legge organica 2/2006 e articolo 3, lettera a) e 4 comma 2, e l'allegato I del Real Decreto 1513/2006, del 7 dicembre.

Educazione secondaria obbligatoria: l'articolo 23 a), della Legge organica 2/2006 e l'allegato I del Real Decreto 1631/2006 del 29 dicembre.

Baccalaureato: l'articolo 33 della Legge organica 2/2006 e il Real Decreto 1467/2007, del 2 novembre.

E, la consegna di questo corso sono specificati in uno dei corsi del terzo ciclo di educazione primaria (articolo 18 comma 3 della Legge organica 2/2006), uno dei primi tre anni della scuola secondaria (articolo 24 comma 3 della Legge organica 2/2006) al quarto anno di educazione secondaria obbligatoria è noto come etica e l'educazione civica (articolo 25 comma 1 e comma 4 della Legge Organica 2/2006) e nello Baccalaureato si chiama "Filosofia e cittadinanza" (articolo 34 comma 6 della Legge Organica 2/2006). Tale legislazione contiene i seguenti:

*Capacità*: Riconoscimento delle diversità culturali e religiose presenti nell'ambiente circostante.

*Obiettivi*: riconoscere la diversità come arricchimento convivenza, mostrare rispetto per i costumi e gli stili di vita degli individui e dei popoli diversi dal proprio.

*Contenuto*: La diversità culturale e religiosa. Il rispetto critico di tale diversità.

<sup>73</sup> V. *Teoría de la Constitución como ciencia de la cultura*, Tecnos, 2000, p. 84 e ss..

<sup>74</sup> Sugli argomenti della Chiesa Cattolica, v. **D. LLAMAZARES FERNÁNDEZ**: *Educación para la ciudadanía democrática y objeción de conciencia*, cit., pp. 22-34



costituiscono lo spazio etico comune del sistema costituzionale (diritti e libertà fondamentali) così come informare e istruire in maniera oggettiva e neutrale sulle principali concezioni culturali, morali o ideologiche della società. Tutto ciò non costituisce indottrinamento.

- Non si può affermare che la Costituzione spagnola riconosca l'esistenza di un diritto all'obiezione di coscienza di operatività generale.

- I genitori non hanno un diritto illimitato ad opporsi al programma di insegnamento realizzato dallo Stato.

- Autorizzare esenzioni individuali a questa materia (che è assimilata al Diritto) sarebbe come sottoporre a giudizio la stessa cittadinanza per la quale si aspira ad educare.

In relazione all'educazione interculturale nella seconda disposizione addizionale del Real Decreto 1631/2006, del 29 dicembre, per il quale si stabiliscono insegnamenti minimi relativi all'educazione nella scuola secondaria obbligatoria, si contempla la possibilità di scelta tra l'insegnamento della religione cattolica, evangelica, islamica o "storia e cultura delle religioni".

In questo Real Decreto si legge: "La materia (storia e cultura delle religioni) realizza uno studio delle religioni da un punto di vista non confessionale, né di difesa religiosa o apologia di nessuna di esse, neppure però dalla difesa di posizioni agnostiche o atee. Si pretende mostrare agli alunni il pluralismo ideologico e religioso esistente nel mondo attraverso la conoscenza dei tratti rilevanti delle principali religioni e della loro presenza nel tempo e nelle società attuali, dando poi importanza alla libertà di coscienza e alla libera religiosa come elementi essenziali di un sistema di convivenza". Tra gli obiettivi di questa materia (volontaria ma non alternativa alla religione confessionale) si contemplano:

1. Conoscere il fenomeno religioso nelle sue differenti manifestazioni e identificare i tratti fondamentali delle grandi religioni per aiutare a identificare e comprendere la pluralità religiosa esistente nella società attuale.

2. Riconoscere il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione manifestando atteggiamenti di rispetto e tolleranza verso le credenze o non credenze delle persone e il rifiuto verso situazioni di ingiustizia e fanatismo così come di qualsiasi discriminazione.

Nella nostra opinione questa materia dovrebbe essere obbligatoria per tutti gli alunni poiché crediamo che ognuno di essi debba avere una conoscenza minima in queste materie, come del resto si contemplava nel Progetto di legge organica dell'educazione; i



contenuti servirebbero poi come prerequisiti per lo studio di altre materie come la letteratura, l'arte la filosofia o la storia.

Altro strumento è il **contratto di cittadinanza e integrazione**. Consideriamo che sia una misura positiva poiché crediamo che la società di accoglienza percepirebbe un compromesso, da parte degli immigrati di integrazione. Non dimentichiamoci che il processo di integrazione è bidirezionale e in questo modo si constaterebbero le premesse anteriormente descritte sull'appartenenza alla comunità politica, in conformità agli appunti di J. Habermas non alla comunità culturale.

Ci riportiamo a questo punto agli strumenti di integrazione che hanno posto in essere paesi come l'Olanda e la Francia, basati principalmente nel cosiddetto "contratto d' integrazione". La sua funzione consiste nel compromesso dell'immigrato ad imparare la lingua del paese di accoglienza e ad acquisire determinate conoscenze basiche del medesimo (valori civici e democratici nei quali si includono il principio di uguaglianza e di non discriminazione tra sessi; lo sviluppo della libertà religiosa; il principio di neutralità dello stato; il funzionamento dell'amministrazione pubblica, ecc...) basato sul cosiddetto "patriottismo costituzionale" per il quale in cambio l'immigrato riceve una serie di agevolazioni (rinnovazione del permesso di residenza, aiuti sociali, ecc.). Questo "contratto di cittadinanza e integrazione" includerebbe nella nostra proposta:

- Corsi di integrazione per immigrati al loro arrivo con il seguente contenuto: lingua castigliana per gli immigrati che non lo parlano (con la possibilità di completare l'apprendimento della lingua castigliana con la lingua co-ufficiale della regione autonoma). Questi corsi sarebbero obbligatori per gli immigrati con un insufficiente livello di castigliano o altra lingua co-ufficiale se vogliono ottenere certi vantaggi sociali.

L'altra materia sarebbe un corso su concetti fondamentali di cittadinanza e statuto dell'immigrato (diritti e doveri). Se non si accede a questi corsi non si procederebbe al rinnovo del permesso di residenza e neanche si potrebbe regolarizzare la situazione di permanenza o residenza illegale (poiché dimostrerebbe l'assenza di intenzione ad integrarsi).

Corsi di formazione in storia costituzionale e cultura spagnole per immigrati nelle quali si impartiscano nozioni fondamentali di storia spagnola. Questi corsi non sarebbero obbligatori ma la loro partecipazione ad essi sarebbe incentivata come ad esempio attraverso un eventuale partecipazione alle elezioni municipali, per l'ottenimento



della nazionalità spagnola o per il permesso di residenza permanente<sup>75</sup>. Questi corsi si offrirebbero anche ai nazionali e in ogni caso sarebbero obbligatori per le persone condannate ai delitti di xenofobia e razzismo (articoli 510 – 512 del Codice penale spagnolo) come pena accessoria (rieducativa).

Questa proposta si inquadrebbe nei Principi comuni basici sull'integrazione (approvati dal Consiglio dei Ministri della Giustizia e dell'Interno della Unione Europea il 19 dicembre del 2004) dove si riconosce che l'integrazione degli immigrati implica il rispetto dei valori basici dell'Unione Europea. Di conseguenza, "una conoscenza base della lingua, della storia e delle istituzioni della società di accoglienza è indispensabile per l'integrazione; permettere agli immigrati di acquisire queste conoscenze è essenziale affinché l'integrazione abbia successo". È ovvio che per rispettare questi principi si debba conoscerli.

Recentemente, il Parlamento regionale (autonomico) di Valencia ha approvato una legge di integrazione (Legge 15/2008, 5 dicembre). Negli articoli da 6, 7 e 8 si è regolato il cosiddetto "compromesso di integrazione" che ha carattere volontario. L'articolo 7 regola il contenuto di questo programma per la comprensione della società valenciana e in concreto dispone:

"1. Il programma garantisce all'immigrato la conoscenza dei valori e delle regole di convivenza democratica, dei suoi diritti e doveri, della struttura politica della cultura e delle lingue ufficiali della regione di Valencia.

2. Le attività formative opportune si realizzeranno tenendo in considerazione la situazione personale, familiare e lavorativa dell'immigrato nel pieno rispetto della sua cultura e religione dentro alla cornice costituzionale".

D'altra parte questi corsi sono già obbligatori secondo l'articolo 64 della legge 39/2007 sulla carriera militare. Questa legge considera necessario che i militari stranieri (immigrati, principalmente, ispano americani<sup>76</sup>) debbano realizzare una serie di corsi che includano l'attuazione dei principi e valori costituzionali, contemplando la pluralità culturale della Spagna così come conoscenze relative alla Costituzione, alla storia e alla cultura della Spagna. La nostra proposta

---

<sup>75</sup> Nella Direttiva europea 2003/109/CE del 25 novembre, relativa allo statuto dei cittadini di paesi terzi che siano residenti di lungo periodo, è la possibilità di formazione linguistica e le altre misure di integrazione.

<sup>76</sup> V. Articolo 3 comma 2 della Legge 8/2006 del 24 aprile, soldati e marinai. In particolare, i seguenti paesi: Argentina, Bolivia, Costa Rica, Colombia, Cuba, Cile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guinea Equatoriale, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Repubblica Dominicana, Uruguay e Venezuela.



è che questi corsi siano rivolti a tutti i militari e che si includa anche l'educazione interculturale (articolo 73 del Real Decreto 96/2009 del 6 febbraio, attraverso il quale si approvano le Reali Ordinanze per le forze armate, che dispone: "la convivenza tra tutti i subordinati si reggerà senza discriminazione alcuna per ragioni di nascita, origine razziale o etnica, genere, orientamento sessuale, religione o convinzioni, opinione o qualsiasi altra condizione personale e sociale, incentivando l'integrazione culturale").

Inoltre da ultimo per gli immigrati internati nei centri di permanenza temporanea si contemplano questi corsi tra le prestazioni basiche dei servizi sociali. Nell'articolo 14 comma 3 della Legge sugli stranieri (Legge Organica 4/2000) si riconosce che tutti gli stranieri inclusi quelli clandestini (compresi gli stranieri con residenza irregolare o con residenza irregolare e non registrati) hanno diritto ai servizi e alle prestazioni sociali basiche. In concreto, tra gli altri:

- Informazione orientamento e inquadramento socio lavorativo diretto a immigrati che si traduce in servizi informativi e formativi, inquadramento legale, servizio di traduzione, servizio di orientamento e inquadramento generale sui ricorsi sociali, sanità e *educazione; azioni educative dirette specialmente all'insegnamento della lingua spagnola e alla mediazione interculturale* tra gli immigrati e la società di accoglienza come appoggio all'intervento sociale e alla prevenzione di conflitti culturali.

Riassumendo, definiamo "meticciato costituzionale democratico" quel processo permanente diretto all'integrazione delle minoranze (anche di immigrati) negli stati pluralisti e laici, come lo Stato spagnolo, che utilizzano lo strumento dell'interculturalità all'interno della cornice costituzionale (come garante di una serie di valori comuni) e avendo sempre presente come meta il conseguimento di una società democratica avanzata.

Di tutto ciò che abbiamo detto nella nostra opinione ricaviamo una conclusione. Unicamente in uno Stato laico (neutralità religiosa e separazione stato-confessioni) è possibile l'interculturalità. Di conseguenza come ha segnalato la Corte costituzionale spagnola "la neutralità in materia religiosa diventa così presupposto per la convivenza pacifica tra le diverse convinzioni religiose esistenti in una società plurale democratica"<sup>77</sup>. Per questo motivo lo Stato laico deve

---

<sup>77</sup>Sentenza della Corte Costituzionale 177/1996 del 11 novembre, il fondamento giuridico n. 9.



favorire il dialogo interreligioso<sup>78</sup> il quale non può diventare una deriva verso la pluriconfessionalità.

---

<sup>78</sup> Ad esempio, il programma 2008-2009 della UNESCO sul Dialogo Interreligioso. L'UNESCO considera questo programma, come un aspetto essenziale del dialogo interculturale e guarda, principalmente, a promuovere il dialogo tra diverse religioni e tradizioni spirituali. Inoltre, l'Unione Europea attraverso della Commissione europea si è impegnata a rispettare le tradizioni religiose e filosofiche di contribuire al dialogo interreligioso, v. J. A. RODRÍGUEZ GARCÍA: "Capítulo XVII: Principio de Participación", in *El Derecho de la libertad de conciencia en el marco de la Unión Europea: pluralismo y minorías*, Colex, 2002, pp. 334 e ss.. Infine, l'importanza del dialogo interreligioso come essenziale di ogni politica d'integrazione culturale, v. C. CARDIA: "Carta dei valori e multiculturalità alla prova della Costituzione", in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, dicembre, 2008, p. 15.